

**Lavoro privato: comunicazione di dati idonei a rivelare le condizioni di salute del dipendente - 2 aprile 2009**

**IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

VISTA la segnalazione con la quale XY ha lamentato l'illecita comunicazione da parte di GieMme Stile s.p.a., suo pregresso datore di lavoro, di documentazione contenente dati personali a sé riferiti (in particolare, relativi alle proprie condizioni di salute) a Julia Utensili s.r.l., società presso la quale la segnalante aveva già prestato la propria opera e nei confronti della quale pende un giudizio relativo al rapporto di lavoro cessato (cfr. segnalazione 8 maggio 2007);

CONSIDERATO che la documentazione trasmessa da GieMme Stile s.p.a. a Julia Utensili s.r.l., già agli atti del giudizio di lavoro pendente nei confronti di GieMme Stile s.p.a. (consistente nella richiesta di tentativo di conciliazione e nel ricorso promosso dalla segnalante ai sensi dell'art. 414 c.p.c.), è stata successivamente depositata anche nel distinto procedimento pendente tra l'interessata e Julia Utensili s.r.l. per iniziativa di quest'ultima;

VISTA la nota di risposta del 10 aprile 2008, con la quale GieMme Stile s.p.a., a seguito di una richiesta di informazioni dell'Autorità, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 168 del Codice, di essere stata contattata da Julia Utensili s.r.l. la quale ha rappresentato *"di essere a conoscenza dell'esistenza di un contenzioso, avviato avanti il Tribunale di Bassano Sezione Lavoro, avente contenuti di interesse specifico in altro contenzioso, a quel momento in essere, tra Julia Utensili e la sig.ra XY"* ed ha prospettato *"la necessità di informativa in merito a detto contenzioso a fini difensivi [...], precisando che tale richiesta era stata anche formalizzata in giudizio con istanza di esibizione di tutto il fascicolo relativo al contenzioso pendente avanti il Tribunale di Bassano"*;

RILEVATO quanto altresì dichiarato da GieMme Stile s.p.a., in ordine al fatto di aver trasmesso la menzionata documentazione *"ritenendo di non operare in contrasto con alcuna norma di legge"* e di non essere gravata da obblighi di riservatezza al riguardo, attesa la natura degli atti trasmessi a Julia Utensili s.r.l.;

VISTE le osservazioni del 15 dicembre 2008 con le quali la segnalante ha ribadito le proprie richieste volte ad appurare l'illiceità della comunicazione;

RILEVATO che dagli elementi acquisiti risulta che la lamentata comunicazione di dati personali mediante la trasmissione di copia del ricorso proposto dall'interessata ai sensi dell'art. 414 c.p.c. contro GieMme Stile s.p.a. contenente anche dati sensibili (riferiti alle condizioni di salute dell'interessata) è stata finalizzata alla sola difesa giudiziaria di Julia Utensili s.r.l. (art. 24, comma 1, lett. f) e 26, comma 4, lett. c) del Codice);

RILEVATO tuttavia che, con riferimento alle informazioni di natura sensibile, le stesse possono, in assenza di consenso dell'interessato, formare oggetto di comunicazione per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria quando detto trattamento risulti a tal fine indispensabile (cfr. art. 26, comma 4, lett. c), del Codice e punto 3 dell'autorizzazione n. 1/2008 del Garante al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro, doc. web n. [1529374](#));

RITENUTO inoltre che, con particolare riferimento ai dati *"idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale"*, il diritto che si intende far valere o difendere in giudizio deve essere di rango almeno pari a quello dell'interessato, ovvero consistere in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile (cfr. art. 26, comma 4, lett. c), del Codice; punto 3, lett. d), della citata autorizzazione; Prov. 9 luglio 2003, doc. web n. [29832](#)), circostanza che –anche ove ritenuta indispensabile l'avvenuta comunicazione di dati personali riferiti all'interessata ai fini della difesa in giudizio della società terza (Julia Utensili s.r.l.)– nel caso di specie non ricorre, atteso che nel giudizio sono stati fatti valere solo diritti a contenuto patrimoniale connessi alla cessazione del rapporto di lavoro (cfr. Prov. 2 febbraio 2006, doc. web n. [1229854](#));

RITENUTO, pertanto, che il trattamento di dati personali riferiti alla segnalante, con riguardo alla comunicazione dei menzionati dati sensibili effettuata da GieMme Stile S.p.A. a Julia Utensili s.r.l., non risulta essere stato effettuato lecitamente (artt. 11 e 26, comma 4, lett. c), del Codice);

RITENUTO pertanto di dover vietare a GieMme Stile S.p.A., ulteriori comunicazioni di dati riferiti alle condizioni di salute della segnalante a Julia Utensili s.r.l. in violazione della disciplina contenuta nel Codice (artt. 144 e 154, comma 1, lett. d), del Codice), impregiudicata ogni valutazione da parte dell'autorità giudiziaria adita in ordine alla validità, efficacia e utilizzabilità di atti e documenti nell'ambito del procedimento giudiziario pendente tra la segnalante e Julia Utensili s.r.l. (art. 160, comma 6, del Codice);

RILEVATO che, in caso di inosservanza del presente provvedimento, si renderà applicabile la sanzione di cui all'art. 170 del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE**

ritenuto che il trattamento di dati personali riferiti alla segnalante, con riguardo alla comunicazione dei menzionati dati sensibili effettuata da GieMme Stile S.p.A. a Julia Utensili s.r.l., non risulta essere stato effettuato lecitamente, ai sensi degli artt. 144 e 154, comma 1, lett. *d*), del Codice, vieta a GieMme Stile S.p.A., in assenza di specifici presupposti di legge, ogni altra comunicazione a Julia Utensili s.r.l. di dati idonei a rivelare le condizioni di salute della segnalante, con effetto immediato dalla data di ricezione del presente provvedimento.

*Roma, 2 aprile 2009*

IL PRESIDENTE  
Pizzetti

IL RELATORE  
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE  
Patroni Griffi

**stampa**

**chiudi**